



COPIA

Deliberazione N. 25

in data 01/08/2013

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMU 2013 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilatredici addì uno del mese di agosto alle ore 19:00, presso il **Palaingresso**, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello:

1	BONET ALESSANDRO	P	7	DE MARCHI CINZIA	P
2	VISENTIN GIORGIO	P	8	TONON MARCO	P
3	ATTEMANDI PAOLO	P	9	PASINI MICHELA	P
4	MARCHESIN GIULIANO	P	10	PALU' GRAZIA	P
5	FAVARO LUCIO	P	11	STEFAN FLAVIO	P
6	DAL CIN GIANANTONIO	P			

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune **Gava dott.ssa Paola**.

Il Sig. **Bonet dott. Alessandro**, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri Sigg.ri **DE MARCHI CINZIA, TONON MARCO, PALU' GRAZIA**.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

C.C. n° 25 del 01/08/2013

OGGETTO: IMU 2013 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE

RICHIAMATA la discussione riportata al verbale di cui al punto 2) dell'ordine del giorno della presente seduta consiliare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23 del 14.03.2011 e l' art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con cui viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

CONSIDERATO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015;

ATTESO che l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote concernenti i tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTO che il Comune di Godega di Sant'Urbano, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata in data odierna ha approvato il nuovo "Regolamento Imposta Municipale Propria – IMU";

CONSIDERATO che con il nuovo "Regolamento Imposta Municipale Propria – IMU", approvato in data odierna, all'art. 10, comma 2, è stata introdotta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale l'assimilazione all'abitazione principale, sia per l'applicazione dell'aliquota che della detrazione di euro 200,00;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 10, del D.L. n. 35 del 08.04.2013, convertito in L.n. 64 del 06.06.2013 che modifica l'art. 13 bis D.L. 201/2011, dispone che:

"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali,
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”,
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;”
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo di € euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 e che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

TENUTO CONTO che l'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni, dalla L. n. 44 del 26.04.2012 stabilisce che *“ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale...l'assegnazione della casa coniugale del coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”* determinando la soggettività passiva del coniuge assegnatario stesso;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011 i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 56 e quindi che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

PRESO ATTO che il D.L. 54 del 21 maggio 2013 ha stabilito la sospensione del versamento della prima rata IMU - acconto - per le seguenti categorie di immobili:

- abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, escludendo però le abitazioni classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9,
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica similari,
- terreni agricoli;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Pasini Michela, Palù Grazia "Lista Civica Insieme per Godega" e Stefan Flavio "Generazione Godega Movimento del Buonsenso"), espressi in forma di legge, su Consiglieri presenti e votanti n. 11,

DELIBERA

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997;
2. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
3. di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per anno 2013 che decorrono dal 1 gennaio 2013;

ALIQUOTA BASE: 0,76 %;

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2 –C/6 –C/7 nel limite di una per categoria): 0,4 % e detrazione di legge;

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2%;

ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE (C/2 –C/6 –C/7 nel limite di una per categoria) ASSIMILATE AD ABITAZIONI PRINCIPALI, POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LE STESSE RISULTINO NON LOCATE: 0,4 % e detrazione di legge;

ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE CHE COSTITUISCONO ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE: 0,4 % e detrazione di legge fino ad euro 200,00;

4. di demandare al Responsabile dell'Area 2, dott.ssa Cristina Baratto, la pubblicazione per via telematica della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Indi, stante l'urgenza di disporre in merito, su proposta del Presidente, con l'astensione dei Consiglieri Pasini Michela, Palù Grazia e Stefan Flavio, a voti favorevoli unanimi e palesi, su Consiglieri presenti n. 11 e votanti n. 8;

d i c h i a r a

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: F.to dott.ssa Cristina Baratto

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to dott.ssa Cristina Baratto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

F.to Bonet dott. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gava dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/08/2013 al 04/09/2013

- N. 427 Reg. Pubblicazioni.

Li, 20/08/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -

AREA 1 AMMINISTRATIVA

F.to Tona Loretta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, decimo giorno dopo la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 1

AMMINISTRATIVA

F.to Tona Loretta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Godega di sant'Urbano 20/08/2013

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Breda Luisa

